

DELIBERAZIONE 26 APRILE 2022
183/2022/R/IDR

APPLICAZIONE DEL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI) PER LE ANNUALITÀ 2018-2019. RISULTATI FINALI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1201^a riunione del 26 aprile 2022

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2007) 725 del 20 novembre 2007, recante “I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 final del 14 novembre 2012, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce»;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015)120 final del 9 marzo 2015, recante “Direttiva quadro Acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del “buono stato” delle acque unionali e della riduzione del rischio di alluvioni”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai

- sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
 - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: MTI-2);
 - la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2020, 46/2020/R/IDR, “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 46/2020/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/IDR, recante “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19”;
 - la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: deliberazione 2/2022/A);
 - la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2022, 98/2022/R/IDR, recante “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell'ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) avviato con deliberazione dell'Autorità 46/2020/R/IDR”, ed in particolare il suo Allegato A (di

- seguito: Allegato A alla deliberazione 98/2022/R/IDR);
- la determina del 29 marzo 2018, 1/2018-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018-DSID);
 - la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR”;
 - il Comunicato dell’Autorità 5 aprile 2018, recante “Raccolta dati: Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019”;
 - il Comunicato dell’Autorità 16 giugno 2020, recante “Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2020)” (di seguito: Comunicato 16 giugno 2020);
 - gli atti, i documenti e i dati di qualità tecnica, trasmessi da Enti di governo dell’ambito e gestori, anche in forza dell’articolo 3 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
 - le comunicazioni degli esiti delle verifiche di ammissibilità svolte nell’ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), inviate dall’Autorità a partire dal 15 marzo 2022;
 - le informazioni trasmesse da Enti di governo dell’ambito e gestori in risposta alle comunicazioni di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori*”;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della citata legge 481/95, l’Autorità:
 - “*emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo, in particolare, i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente*” (lett. h);

- *“pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza” (lett. l);*
- *“verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni (...)” (lett. n);*
- *“controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti (...) una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto” (lett. o);*
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, alla lett. a), che l'Autorità:
 - *“definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso”;*
 - ai fini di quanto indicato nel precedente alinea, *“prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento”;*
 - *“determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti (...)”.*

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 917/2017/R/IDR, a seguito di un ampio processo partecipativo, l'Autorità ha definito una disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottando un approccio asimmetrico e innovativo al fine di garantire, a partire dalle condizioni rilevate nei diversi contesti, l'identificazione di stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore della platea degli utenti dei servizi, in un quadro di parità di trattamento degli operatori, monitoraggio continuo e gradualità nell'implementazione;
- la regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR è basata su un sistema di indicatori composto da:
 - a) *prerequisiti*, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
 - b) *standard specifici*, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
 - c) *standard generali*, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; in una

prima fase di applicazione l’Autorità ha introdotto i seguenti macro-indicatori:

- macro-indicatore M1 - “Perdite idriche” (cui è associato l’obiettivo di contenimento delle dispersioni, con efficace presidio dell’infrastruttura acquedottistica), definito tenendo congiuntamente conto sia delle perdite idriche lineari (individuate dal rapporto tra perdite idriche totali e lunghezza complessiva della rete di acquedotto), sia delle perdite percentuali (come rapporto tra perdite idriche totali e volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto);
 - macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (cui è associato l’obiettivo di mantenimento della continuità del servizio, anche attraverso una idonea configurazione delle fonti di approvvigionamento), definito come rapporto tra la somma delle durate delle interruzioni annue (ciascuna pesata per il numero di utenti finali, anche indiretti, interessati dalla interruzione stessa) e il numero totale di utenti finali serviti dal gestore; l’attivazione di detto macro-indicatore ai fini dell’applicazione del meccanismo di incentivazione è avvenuta a partire dall’anno 2020;
 - macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata” (cui è associato l’obiettivo di una adeguata qualità della risorsa destinata al consumo umano), definito, secondo una logica multistadio, tenendo conto: i) dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità; ii) del tasso di campioni da controlli interni non conformi; iii) del tasso di parametri da controlli interni non conformi;
 - macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale derivante dal convogliamento delle acque reflue), definito - anch’esso secondo una logica multistadio - considerando: i) la frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura; ii) l’adeguatezza normativa degli scaricatori di piena; iii) il controllo degli scaricatori di piena;
 - macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea fanghi), definito come rapporto tra la quota dei fanghi di depurazione misurata in sostanza secca smaltita in discarica e la quantità di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca complessivamente prodotta;
 - macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata” (cui è associato l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale collegato al trattamento dei reflui, con riguardo alla linea acque), definito come tasso di superamento dei limiti dei campioni di acqua reflua scaricata;
- per ciascuno dei citati macro-indicatori l’Autorità ha individuato obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento, questi ultimi ripartiti in Classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate ed ha previsto che, in sede

- di prima applicazione, i richiamati obiettivi siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;
- l'Autorità, con la deliberazione 917/2017/R/IDR, ha, pertanto, definito un modello di regolazione della qualità tecnica basato sulla responsabilizzazione dei soggetti competenti, per addivenire a quantificazioni validate di parametri puntualmente identificati, prevedendo in particolare che:
 - i gestori siano tenuti al monitoraggio dei dati di qualità tecnica necessari alla determinazione dei menzionati indicatori e rendano tempestivamente disponibili le informazioni all'Ente di governo dell'ambito (comma 8.1);
 - gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua (comma 3.1)
 - gli Enti di governo dell'ambito, in esito alle attività di cui al precedente alinea, siano tenuti a comunicare annualmente all'Autorità, secondo le tempistiche e le modalità dalla medesima definite, i dati di qualità tecnica (comma 8.2).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione dei servizi, l'Autorità, nell'ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione (speculare per premi e penalità), articolato in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle *performance* dei gestori, individuando:
 - a) un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base, avanzata e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti *ex ante* (per almeno un macro-indicatore) alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (indicata come "Classe A");
 - b) un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell'efficienza e che preveda una attribuzione multistadio - base e avanzata - di incentivi agli operatori non appartenenti *ex ante* alle fasce a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
- i premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui al punto precedente sono quantificati, a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni precedenti, individuando il metodo *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) quale metodologia per l'attribuzione dei punteggi sulla base dei valori assunti dai parametri e dai macro-indicatori, idonea a valutare sia le graduatorie relative allo

stato delle prestazioni, per gli stadi avanzato e di eccellenza, sia le variazioni nelle *performance*, per il solo stadio avanzato;

- le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l’applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono declinate, ai sensi del Titolo 7 della RQTI, rispetto a cinque stadi di valutazione, di seguito riportati:
 - *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all’obiettivo di miglioramento definito dall’Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello *status* di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell’incremento di *performance* (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello *status* all’interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
 - *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;
 - *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A;
- in coerenza con quanto previsto al comma 26.4 della RQTI, ai fini dell’erogazione del premio o dell’applicazione della penalità per i livelli “avanzato” e di “eccellenza” (di cui agli *Stadi III, IV e V*), l’Autorità elabora, con riferimento a ogni annualità, una graduatoria per ciascuno dei suddetti stadi, attribuendo a tutti i gestori ritenuti ammissibili al meccanismo di incentivazione, un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall’articolo 27 della richiamata RQTI;
- alcuni dei parametri individuati dall’Autorità per la quantificazione e valorizzazione dei premi e delle penalità, ai sensi rispettivamente degli articoli 28 e 29 della RQTI, dipendono dalla numerosità e dalle *performance* dei soggetti ammissibili al meccanismo incentivante di ciascuno stadio, nello specifico:
 - con riferimento allo *Stadio I* e allo *Stadio II* rilevano: *i*) il numero di gestori ammissibili all’erogazione del premio nonché il numero di gestori che non hanno raggiunto l’obiettivo di miglioramento/mantenimento per lo stadio *S* e per il macro-indicatore *m* ($N_{S,m}^{+a}$ e $N_{S,m}^{-a}$); *ii*) il valore massimo della distanza tra livelli effettivi e livelli obiettivo, per ciascun macro-

- indicatore ($MaxFail_m^a$);
- con riferimento allo *Stadio III* e allo *Stadio IV* rilevano: i) il parametro $rank_{S,m}^+$ che, per ciascuno *Stadio* $S = \{III, IV\}$, e per ciascun macro-indicatore m risulta pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi; ii) i parametri $rank_{III,m}^-$ e $rank_{IV,m}^-$ che, rispettivamente, nello *Stadio III* e nello *Stadio IV*, e per ogni macro-indicatore m , assumono valore 1 laddove il gestore si collochi in ultima posizione, valore 0,5 per la penultima posizione, 0,3 per la terz'ultima posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
 - con riferimento allo *Stadio V* rileva il parametro $rank_V^+$, che assume valore pari ad 1 per l'operatore che si classifica in prima posizione, pari a 0,5 per l'operatore che si classifica in seconda posizione, pari a 0,3 per l'operatore che si classifica in terza posizione e valore 0 in tutti gli altri casi;
 - la quantificazione del premio o della penale, relativamente agli anni $a = \{2018, 2019\}$, per ogni gestione i , dipende altresì dal vincolo ai ricavi del gestore, VRG_i^a e dalla componente di costo $Opex_{QT,i}^a$ (esclusivamente per il calcolo della penale e qualora valorizzata per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica) come risultanti dalle determinazioni tariffarie assunte nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente;
 - peraltro, il comma 28.5 della RQTI precisa che, per ogni annualità, la quota di gettito della componente perequativa UI2 destinata alle premialità della qualità tecnica venga ripartita per gli stadi $S = \{I, II\}$ sulla base di specifici pesi determinati nella misura del 25% per ciascuno dei citati stadi di valutazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 46/2020/R/IDR l'Autorità ha avviato il procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica (RQTI), articolato nelle seguenti fasi:
 - identificazione del *set* di gestioni per le quali si possiede un corredo completo di informazioni (punto 1, lettera a);
 - attribuzione delle penalità per tutte le gestioni che, al momento della definizione delle graduatorie, non avessero inviato i dati necessari alla valutazione del rispetto degli obiettivi di qualità tecnica (punto 1, lettera b);
- per i gestori che non avessero inviato i dati necessari (di cui al punto 1, lettera b), la medesima deliberazione, al punto 3, ha previsto espressamente le modalità di calcolo delle penalità applicabili, di fatto attribuendo loro le penalità massime declinate dalla RQTI nei diversi stadi di valutazione;

- il termine per la conclusione della raccolta dei dati di qualità tecnica riferiti al 2018 e al 2019, dapprima fissato al 17 aprile 2020 dalla medesima deliberazione 46/2020/R/IDR, è stato poi prorogato alla luce degli eventi pandemici da COVID-19, da ultimo, al 17 luglio 2020; tuttavia, in considerazione della prima applicazione del meccanismo incentivante in concomitanza con l'emergenza sanitaria - che ha profondamente inciso sullo svolgimento delle attività di gestori ed Enti di governo dell'ambito - si è ritenuto di attribuire le penalità massime di cui al punto 3 della deliberazione 46/2020/R/IDR alle sole gestioni, nel frattempo non cessate ed in regola con gli adempimenti tariffari, per le quali (pur essendo stati trasmessi i dati tecnici riferibili all'anno base 2016) non fossero stati inviati i dati richiesti alla data di chiusura del procedimento in oggetto, senza includere dunque le gestioni che li avessero trasmessi in ritardo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità ha proceduto alla raccolta dei dati necessari all'applicazione del meccanismo incentivante avviando le seguenti ricognizioni:
 - la raccolta dei dati tecnici e tariffari per l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, secondo le modalità stabilite con determina 1/2018-DSID, attraverso la quale sono stati acquisiti i dati relativi all'annualità base 2016 (o 2017, nei casi in cui ne siano ricorsi i presupposti), quali riferimento per l'individuazione degli obiettivi per il 2018 e il 2019;
 - la "Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2020)", di cui al Comunicato dell'Autorità 16 giugno 2020, con la quale sono stati richiesti i dati di qualità tecnica relativi alle annualità 2018 e 2019;
- i dati sono stati inviati dagli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, che hanno provveduto alla loro verifica e validazione, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 917/2017/R/IDR, nonché alla redazione della relazione di accompagnamento, cui è demandata l'illustrazione delle modalità di raccolta e gli esiti delle verifiche compiute.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- anche al fine di accrescere la certezza del quadro regolatorio di riferimento, alla luce degli esiti dei contenziosi in materia di regolazione della qualità tecnica, nonché in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU*, l'articolo 10 della deliberazione 639/2021/R/IDR ha introdotto dei correttivi alle modalità di calcolo dell'indicatore M1a - "Perdite idriche lineari", prevedendo una modalità parametrica per la determinazione della lunghezza degli allacci, da utilizzare in assenza di completa geolocalizzazione degli stessi, riformulando contestualmente le classi di appartenenza del macro-indicatore M1 - "Perdite idriche" per la definizione del pertinente

obiettivo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 46/2020/R/IDR, l'Autorità ha condotto puntuali approfondimenti istruttori volti a verificare:
 - l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle penalità massime attribuibili – ai sensi della medesima deliberazione 46/2020/R/IDR – nelle ipotesi di mancato invio dei dati necessari alla valutazione degli obiettivi di qualità tecnica e in quelle di grave incompletezza della documentazione trasmessa;
 - l'ammissibilità al meccanismo incentivante, soffermandosi: *i*) sulle singole fasi del servizio idrico gestite dall'operatore (e sui corrispondenti macro-indicatori applicabili), nonché sull'eventuale presenza di istanze specifiche sottoposte all'attenzione dell'Autorità; *ii*) sul grado di ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati tecnici richiesti dall'Autorità ai fini dell'individuazione dei livelli di partenza; *iii*) sull'attività di relativa validazione, stabilmente rimessa in capo agli Enti di governo dell'ambito; *iv*) sull'ottemperanza agli obblighi in materia tariffaria e di versamento della pertinente componente perequativa; *v*) sul rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati di qualità tecnica;
 - il rispetto dei criteri stabiliti dalla RQTI (anche attraverso quanto desumibile dall'analisi delle relazioni a corredo dei dati forniti), nonché la coerenza e la consistenza dei dati e della documentazione trasmessa (anche rispetto alle informazioni risultanti dai registri);
- nell'ambito delle verifiche di cui al precedente alinea sono emersi, in taluni casi, profili di carenza documentale, di incompletezza o di incongruenza nei dati, ovvero la presenza di elementi peculiari tali da richiedere valutazioni specifiche. Gli esiti preliminari delle citate verifiche, in termini di applicazione/esclusione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante di cui al Titolo 7 della RQTI, sono stati illustrati (tipizzando le casistiche individuate) nella Nota metodologica di cui all'Allegato A alla deliberazione 98/2022/R/IDR. Tale Nota metodologica ha, quindi, individuato, alla luce degli esiti dell'istruttoria avviata con deliberazione 46/2020/R/IDR, varie tipologie di criticità e ha, quindi, proporzionalmente, collegato, a ognuna delle tipizzate casistiche, determinati effetti, in termini di applicazione del meccanismo incentivante, in coerenza con quanto previsto dalla regolazione della qualità basata su un meccanismo ad applicazione selettiva e graduale. In particolare, è stata esplicitata:
 - A. con riferimento alla preliminare ammissibilità al meccanismo incentivante:
 - 1) l'esclusione da tutti gli stadi per le seguenti casistiche:
 - a) macro-indicatore non applicabile in quanto riferibile a una fase del servizio non gestita dall'operatore;
 - b) mancato invio dei dati dell'anno base nell'ambito dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria MTI-2;

- c) mancata validazione dei dati da parte dell'Ente di governo dell'ambito;
 - d) applicazione dello schema di convergenza di cui all'articolo 31 del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio, MTI-3;
 - e) istanza per mancanza di prerequisite ai sensi del comma 5.3, lett. b), della deliberazione 917/2017/R/IDR;
 - f) istanza per eventi imprevedibili e imprevedibili ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
 - g) istanza per aggregazione gestionale ai sensi del comma 5.3, lett. a), della deliberazione 917/2017/R/IDR, in cui l'esclusione si riferisce alla quota parte di dati afferente al gestore acquisito;
 - h) istanza per l'applicazione di obiettivi cumulati su base biennale ai sensi del comma 5.3, lett. c), della deliberazione 917/2017/R/IDR, in cui l'esclusione si riferisce alla sola annualità 2018;
- 2) l'esclusione dalle sole premialità in tutti gli stadi, laddove si rilevi:
- i) mancato invio della predisposizione tariffaria MTI-3;
 - j) omesso versamento della componente perequativa UI2, di cui all'articolo 33 del MTI-2;
 - k) invio dei dati di qualità tecnica, per gli anni 2018-2019, successivo al termine perentorio del 17 luglio 2020, ovvero invio dei registri (laddove richiesti) successivo al 30 ottobre 2020;
- B. con riferimento alle verifiche relative ai dati e ai documenti inviati, svolte una volta esaurite le valutazioni generali di ammissibilità al meccanismo incentivante:
- 1) l'esclusione dalle sole premialità in tutti gli stadi, ove si rilevino:
 - l) incompletezze o incongruenze nei dati o nella documentazione fornita;
 - m) incompletezze nei registri di cui al Titolo 8 della RQTI o nella ulteriore documentazione inviata;
 - n) dichiarazioni non suffragate da evidenze documentali;
 - 2) l'esclusione dai soli *Stadi I, II e IV* – che risultano influenzati dal valore assunto nell'anno base – laddove si sia rilevata l'applicazione di un:
 - o) errato criterio nella quantificazione dei valori riferibili all'anno base;
 - 3) l'esclusione dalle sole premialità negli *Stadi I, II e IV*, ove sia stata riscontrata una:
 - p) richiesta di modifica *ex post* dei dati dell'anno base;
- C. ai sensi di quanto previsto dal comma 26.2 della RQTI, inoltre, sono esclusi dalle valutazioni di cui allo *Stadio V* (di eccellenza) le gestioni che:

- q) non posseggano macro-indicatori in Classe A in una delle annualità (2018 e 2019) in considerazione;
- r) non siano valutabili per tutti i macro-indicatori previsti;
- le prime risultanze delle predette attività istruttorie sono state, inoltre, oggetto di successive comunicazioni individuali, volte a rendere edotte - nei casi in cui siano emerse criticità - le gestioni e i pertinenti Enti di governo dell'ambito degli esiti delle verifiche svolte, al fine di consentire i necessari approfondimenti;
- sono state, quindi, specificamente valutate le risposte ricevute in riscontro alle comunicazioni di cui al precedente alinea – anche nei casi in cui siano state trasmesse successivamente al termine perentorio fissato dall'Autorità, purché pervenute in tempo utile alla chiusura del procedimento – che hanno consentito, in taluni casi, di rivalutare la posizione delle gestioni interessate. In particolare:
 - alcuni operatori hanno evidenziato di aver, nel frattempo, provveduto a regolarizzare i versamenti della componente UI2, circostanza confermata dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea);
 - alcune delle risposte pervenute hanno consentito di sanare incongruenze o incompletezze in precedenza rilevate, pur configurandosi, in tali fattispecie, la trasmissione tardiva della documentazione necessaria;
 - con riferimento alla casistica di cui al precedente punto B, lettera n), alcuni Enti di governo dell'ambito hanno ritenuto di formulare specifica istanza per eventi imprevisti o imprevedibili, ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 917/2017/R/IDR; in altri casi, sono state, invece, successivamente fornite sufficienti prove documentali, tali da poter condurre ad una positiva valutazione dell'istanza di riammissione al meccanismo di incentivazione; talvolta sono, poi, emersi cambi di criterio rispetto all'anno base;
 - con riferimento, trasversalmente, a tutte le casistiche individuate, si sono registrate risposte mancanti o giudicate insufficienti a sanare il rilievo mosso in fase istruttoria.

RITENUTO CHE:

- la disciplina della qualità tecnica definita dall'Autorità ed entrata in vigore a partire dal 2018, identificando un set di parametri ispirati alla disciplina eurolunitaria, comuni a livello nazionale, attraverso il quale monitorare l'evoluzione dell'efficienza tecnica del settore, abbia contribuito al costante miglioramento dei principali indicatori di *performance*, come attestato, tra l'altro, dalle più recenti Relazioni Annuali sullo “*Stato dei servizi*” presentate dall'Autorità;
- la richiamata disciplina debba trovare il suo naturale compimento con la periodica conclusione delle articolate e partecipate procedure di valutazione ivi previste - per singolo caso, per comparazione su specifiche attività, nonché per raffronto di parametri sul complesso della gestione tecnica - e che in coerenza con le linee di azione definite dall'Autorità nel “Quadro Strategico 2022-2025”, di cui alla deliberazione 2/2022/A, al fine di “*favorire il miglioramento della qualità e*

dell'efficienza delle infrastrutture idriche” sia necessario procedere all’“espletamento delle valutazioni quantitative previste per l’applicazione del relativo meccanismo incentivante”;

- le prerogative assegnate agli Enti di governo di ambito nel contesto della regolazione multilivello declinata dall’Autorità, sia con riferimento alla fissazione dei pertinenti obiettivi di pianificazione, alla base dell’allocazione delle risorse in funzione dei *target* da conseguire, sia riguardo la validazione dei dati elaborati e trasmessi dai gestori, nell’ambito della qualità tecnica emergono in tutta la loro rilevanza e, se correttamente esercitate, sono alla base dell’efficacia del meccanismo incentivante;
- le verifiche svolte dall’Autorità, attraverso modalità diverse, hanno attestato, nel complesso, che la grande maggioranza degli Enti di governo di ambito e dei relativi gestori ha operato secondo criteri ampiamente soddisfacenti;
- in coerenza con quanto previsto dal Titolo 7 della RQTI, sia necessario – tenuto conto della metodologia illustrata nella Nota metodologica di cui all’Allegato A alla deliberazione 98/2022/R/IDR (i cui esiti, in termini di applicazione/esclusione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante, sono sintetizzati nell’Allegato A al presente provvedimento) e alla luce della valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica definiti per ciascuna gestione per gli anni 2018 e 2019 – procedere nei termini di cui all’Allegato B al presente provvedimento:
 - all’assegnazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi* di valutazione *I* e *II*;
 - all’elaborazione delle graduatorie funzionali alla quantificazione dei premi e delle penalità per gli *Stadi III, IV* e *V*;
- per le finalità di cui al precedente alinea, sia necessario determinare - nell’ambito delle consistenze del “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” istituito presso la Csea e alimentato dal gettito della componente UI2 - il totale delle risorse destinato per competenza alla copertura delle premialità della qualità tecnica per gli *Stadi* di valutazione *I* e *II* per l’annualità 2018 e per l’annualità 2019;
- alla luce delle risultanze complessive del meccanismo, sia necessario individuare l’ammontare complessivo di risorse attribuito in tutti gli *Stadi* di valutazione, che deve trovare copertura nel citato “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”, e che gli eventuali avanzi rispetto al corrispondente gettito della componente UI2 possano essere riassegnati al finanziamento delle premialità per gli *Stadi III, IV* e *V* nelle annualità successive al 2019;
- all’esito della complessa e articolata istruttoria condotta, non sia rinvenibile alcuna gestione (tra quelle per le quali erano stati trasmessi i dati tecnici riferibili all’anno base 2016) ricadente nella casistica di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione 46/2020/R/IDR, con la precisazione che la perdurante inerzia nella trasmissione all’Autorità dei dati tecnici e tariffari rileva – secondo quanto stabilito dalla regolazione *pro tempore* vigente – ai fini della determinazione delle tariffe d’ufficio;
- sia necessario esplicitare che:
 - le penalità relative alle annualità 2018 e 2019 debbano essere accantonate

- e utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, secondo quanto previsto al comma 29.1 della RQTI;
- le premialità relative alle annualità 2018 e 2019 siano erogate dalla Csea, alla quale è dato mandato per i seguiti di competenza

DELIBERA

1. di indicare nell'*Allegato A* i gestori del servizio idrico integrato, o dei singoli servizi che lo compongono, che ricadono nelle casistiche di esclusione/mancata applicazione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante di cui al Titolo 7 della RQTI (per ciascuna delle annualità 2018 e 2019), nei termini precisati in motivazione e in coerenza con quanto illustrato nella Nota metodologica di cui all'*Allegato A* alla deliberazione 98/2022/R/IDR;
2. ai fini della determinazione e valorizzazione delle premialità ai sensi dell'articolo 28 della RQTI, di:
 - a. con riferimento all'anno 2018, individuare in 40.504.916 euro la quota di gettito della componente UI2 destinata per competenza alla copertura delle premialità per gli *Stadi* di valutazione *I* e *II*, quantificando in 63.201.507 euro l'ammontare complessivo di risorse - a valere sul "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" - attribuito in tutti gli *Stadi* di valutazione (atteso che il gettito della componente UI2 destinabile, per competenza, alle premialità della qualità tecnica, per l'annualità 2018, risulta pari a 81.009.831 euro);
 - b. con riferimento all'anno 2019, individuare in 47.465.692 euro la quota di gettito della componente UI2 destinata per competenza alla copertura delle premialità per gli *Stadi* di valutazione *I* e *II*, quantificando in 72.167.020 euro l'ammontare complessivo di risorse - a valere sul citato "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" - attribuito in tutti gli *Stadi* di valutazione (atteso che il gettito della componente UI2 destinabile, per competenza, alle premialità della qualità tecnica, per l'annualità 2019, risulta pari a 94.931.384 euro);
 - c. prevedere che la differenza tra l'ammontare complessivo di risorse - a valere sul richiamato "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" - attribuito in tutti gli *Stadi* di valutazione per le annualità 2018 e 2019 e il gettito della componente UI2 destinabile, per competenza, alle premialità della qualità tecnica per le citate annualità, possa essere riassegnata al finanziamento delle premialità per gli *Stadi III, IV* e *V* nelle annualità successive al 2019;
3. di esplicitare nella TAV. 1 dell'*Allegato B* la numerosità delle gestioni ammissibili al livello di valutazione base del meccanismo incentivante, nonché la suddivisione delle medesime in funzione del raggiungimento o meno dell'obiettivo di

- mantenimento o di miglioramento, per ciascuno stadio di valutazione e per ciascuna annualità;
4. di determinare per ciascuna delle gestioni ammesse al livello di valutazione di base, i premi e le penali che:
- 1) relativamente allo *Stadio I*:
 - a. per il Macro-indicatore M1-Perdite idriche, sono indicati nell'Allegato B, alla TAV. 2 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 3 (per l'annualità 2019);
 - b. per il Macro-indicatore M3-Qualità dell'acqua erogata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 4 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 5 (per l'annualità 2019);
 - c. per il Macro-indicatore M4-Adeguatezza del sistema fognario, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 6 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 7 (per l'annualità 2019);
 - d. per il Macro-indicatore M5-Smaltimento fanghi in discarica, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 8 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 9 (per l'annualità 2019);
 - e. per il Macro-indicatore M6-Qualità dell'acqua depurata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 10 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 11 (per l'annualità 2019);
 - 2) relativamente allo *Stadio II*:
 - a. per il Macro-indicatore M1-Perdite idriche, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 12 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 13 (per l'annualità 2019);
 - b. per il Macro-indicatore M3-Qualità dell'acqua erogata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 14 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 15 (per l'annualità 2019);
 - c. per il Macro-indicatore M4-Adeguatezza del sistema fognario, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 16 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 17 (per l'annualità 2019);
 - d. per il Macro-indicatore M5-Smaltimento fanghi in discarica, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 18 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 19 (per l'annualità 2019);
 - e. per il Macro-indicatore M6-Qualità dell'acqua depurata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 20 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 21 (per l'annualità 2019);
5. di definire - applicando il metodo TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*) ai sensi del comma 27.3 della RQTI e tenuto conto dei parametri di cui al comma 27.4 della medesima RQTI - le graduatorie delle gestioni ammesse al livello di valutazione avanzato, determinando i premi (per le tre migliori *performance*) e le penalità (per le tre peggiori *performance*) che:
- 1) relativamente allo *Stadio III*:
 - i. per il Macro-indicatore M1-Perdite idriche, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 22 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 23

- (per l'annualità 2019);
- ii. per il Macro-indicatore M3-Qualità dell'acqua erogata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 24 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 25 (per l'annualità 2019);
 - iii. per il Macro-indicatore M4-Adeguatezza del sistema fognario, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 26 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 27 (per l'annualità 2019);
 - iv. per il Macro-indicatore M5-Smaltimento fanghi in discarica, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 28 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 29 (per l'annualità 2019);
 - v. per il Macro-indicatore M6-Qualità dell'acqua depurata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 30 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 31 (per l'annualità 2019);
- 2) relativamente allo *Stadio IV*:
- i. per il Macro-indicatore M1-Perdite idriche, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 32 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 33 (per l'annualità 2019);
 - ii. per il Macro-indicatore M3-Qualità dell'acqua erogata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 34 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 35 (per l'annualità 2019);
 - iii. per il Macro-indicatore M4-Adeguatezza del sistema fognario, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 36 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 37 (per l'annualità 2019);
 - iv. per il Macro-indicatore M5-Smaltimento fanghi in discarica, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 38 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 39 (per l'annualità 2019);
 - v. per il Macro-indicatore M6-Qualità dell'acqua depurata, sono indicati nell'Allegato B alla TAV. 40 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 41 (per l'annualità 2019);
6. di definire, in applicazione del metodo TOPSIS, le graduatorie delle gestioni ammesse al livello di valutazione di eccellenza (*Stadio V*) e di determinare – secondo quanto indicato nell'Allegato B alla TAV. 42 (per l'annualità 2018) e alla TAV. 43 (per l'annualità 2019) – le premialità attribuite alle tre migliori gestioni con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A, ai sensi di quanto previsto al comma 26.2 della RQTI;
7. verificata la condizione di cui al comma 29.4 della RQTI in ordine alla quantificazione dell'ammontare massimo delle penalità per i livelli di valutazione base ed avanzato, di riepilogare alla TAV. 44 dell'Allegato B il valore delle penalità complessivamente attribuite a ciascuna gestione interessata, nel rispetto dei criteri della RQTI e comunque preservando l'equilibrio economico finanziario degli operatori;
8. di esplicitare che:
- le penalità relative alle annualità 2018 e 2019 debbano essere accantonate e utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, secondo quanto

- previsto al comma 29.1 della RQTI;
- le premialità relative alle annualità 2018 e 2019 siano erogate dalla Csea;
9. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti di governo dell'ambito e ai gestori di cui all'Allegato A e all'Allegato B e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, alla quale è dato mandato per i seguiti di competenza;
 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini